

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1955 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - N. 5 - Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **D. Lgs. 387/03 - comma 3, art. 12: Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Approvazione (con allegato).**

Premesso che

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nel dichiarare al comma 1 dell'articolo 12 le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, prevede, al comma 3, per gli stessi impianti ed opere connesse l'assoggettamento ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, o su delega della stessa, adottando un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;
- il comma 10, del richiamato art. 12, prevede, con l'approvazione in Conferenza Unificata, l'emanazione di linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di autorizzazione con lo scopo, tra l'altro, di assicurare un corretto inserimento degli impianti, in particolare dell'eolico, nel paesaggio;
- il comma 9 dello stesso articolo prevede, poi, che il procedimento unico si attivi anche in assenza delle linee guida;
- con legge regionale del 29 dicembre 2005 n. 24, ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006", al comma 2 dell'art. 8 è stabilito che il piano di azione per lo sviluppo economico regionale individui, tra l'altro, criteri, modalità e procedure di attuazione;
- con l'atto deliberativo n. 6148 del 15 novembre 2001 la Giunta Regionale della Campania ha definito procedure e gli indirizzi per l'installazione dell'impianti eolici sul proprio territorio;
- per l'attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le procedure e gli indirizzi definiti dalla DGR 5 novembre 2001, n. 6148 necessitano di sostanziali modifiche ed integrazioni;
- con DGR 19 marzo 2004, n. 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004), la Giunta Regionale ha individuato, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Legge 241/90 ed ai fini delle previsioni dell'art. 12 del richiamato Decreto Legislativi 29 dicembre 2003, n. 387, nel Settore 01 "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" la struttura regionale competente per l'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- con DGR 01 agosto 2006, n. 1318 la Giunta Regionale ha approvato il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale – PASER nel quale, negli ambiti di intervento strategici, un ruolo centrale viene attribuito al comparto produzione energetica, in particolare da fonti energetiche rinnovabili, come fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile;

Considerato che

- per un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e per l'attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le procedure e gli indirizzi definiti dalla richiamata DGR 6148/01 necessitano di sostanziali modifiche ed integrazioni;
- tali integrazioni, nelle more dell'approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida previste dal comma 10 del più volte richiamato art. 12 del D. Lgs 387/03, possono trovare concreto riferimento nel documento ad oggetto "*Linee guida per svolgimento del procedimento unificato di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio della Regione Campania e per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio*";

- con nota prot n. 396 del 24/05/2006, acquisita al protocollo della S.P. Assessorato Agricoltura ed Attività Produttiva col n. 1777 in data 25/05/06, il Consiglio Regionale della Campania ha trasmesso il resoconto della riunione della III Commissione del giorno 24 maggio 2006 nel corso della quale è stato formulato il parere favorevole, nell'ambito delle previsioni del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005, al documento "*Linee guida per lo sviluppo della tecnologia e l'installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Campania*" Reg. Gen. 147/II –VIII legisl. sulla scorta del quale sono state elaborate le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico;

Ritenuto

- di poter procedere, nelle more dell'approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida previste dal comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 e acquisita l'approvazione della III Commissione Consiliare, alla definizione delle "*Linee guida per svolgimento del procedimento unificato di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio della Regione Campania e per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio*" che allegate sotto la lettera "A" al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di poter riservare all'emanazione di un successivo atto deliberativo le modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie a seguito dell'approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida nazionali previste dal comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 ovvero delle necessità di prevedere ulteriori criteri semplificativi nel caso il procedimento unico sia applicato a tipologie di interventi che riguardano il riammodernamento e/o la riattivazione di impianti esistenti;

Visto

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- la Legge 14 maggio 2005, n. 80

propongono e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di procedere, nelle more dell'approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida previste dal comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 e acquisito il parere favorevole della III Commissione Consiliare, alla definizione delle "*Linee guida per svolgimento del procedimento unificato di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio della Regione Campania e per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio*" che allegate sotto la lettera "A" al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di riservare all'emanazione di un successivo atto deliberativo le modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie a seguito dell'approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida nazionali previste dal comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03, ovvero delle necessità di prevedere ulteriori criteri semplificativi nel caso il procedimento unico sia applicato a tipologie di interventi che riguardano il riammodernamento e/o la riattivazione di impianti esistenti;
- di inviare copia della deliberazione:
 - all'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" per l'applicazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento, nonché per la predisposizione delle eventuali integrazioni occorrenti

sia seguito dell'emanazione delle linee guida nazionali di cui al comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 sia per la elaborazione di ulteriori criteri semplificativi in caso di riammodernamento e/o la riattivazione di impianti esistenti;

- all'AGC 05 " Ecologia Tutela dell'Ambiente" per le implicazioni sulle procedure ambientali;
- all'AGC 01 "Gabinetto Presidente Giunta Regionale";
- al B.U.R.C. per la pubblicazione in forma integrale, nonché al Web master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino



LINEE GUIDA

**PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI AL
COMMA 3 DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 29 DICEMBRE 2003 N. 387
RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SUL TERRITORIO
DELLA REGIONE CAMPANIA E PER IL CORRETTO INSERIMENTO
DEGLI IMPIANTI EOLICI NEL PAESAGGIO.**

Premesso

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nel dichiarare al comma 1 dell'articolo 12 di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, prevede, al comma 3, per gli stessi impianti ed opere connesse, l'assoggettamento ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, o su delega della stessa, adottando un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;
- il comma 10, del richiamato art. 12, prevede, con l'approvazione in Conferenza Unificata, l'emanazione di linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di autorizzazione con lo scopo, tra l'altro, di avere riguardo ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, in particolare di quelli eolici, nel paesaggio;
- il comma 9 dello stesso articolo prevede, che il procedimento unico si attivi anche in assenza delle linee guida;
- con legge regionale del 29 dicembre 2005 n. 24, ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006 -", al comma 2 dell'art. 8 è stabilito che il piano di azione per lo sviluppo economico regionale individui, tra l'altro, criteri, modalità e procedure di attuazione;
- con l'atto deliberativo del 15 novembre 2001 n. 6148, la Giunta Regionale della Campania ha definito procedure e indirizzi per l'installazione dell'impianti eolici sul proprio territorio;
- per l'attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le procedure e gli indirizzi definiti dalla DGR 5 novembre 2001, n. 6148 necessitano di sostanziali modifiche ed integrazioni;
- con la DGR 19 marzo 2004, n° 460 (B.U.R.C. n. 20 del 26 aprile 2004), la Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai fini delle previsioni dell'art. 12 del richiamato decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n° 387, ha individuato, nel Settore 01 "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", la struttura regionale competente per l'istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale, nonché per l'adozione del provvedimento finale;
- con la DGR 1 agosto 2006, n° 1318, la Giunta Regionale ha approvato il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale – PASER - nel quale, negli ambiti di intervento strategici, un ruolo centrale viene attribuito al comparto produzione energetica, in particolare da fonti energetiche rinnovabili, come fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile.

Sentita la Commissione consiliare competente
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;

la Giunta Regionale
approva le seguenti

LINEE GUIDA

PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003 N. 387 RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA E PER IL CORRETTO INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI EOLICI NEL PAESAGGIO REGIONALE.

1. Finalità

1. Le linee guida si inquadrano nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali nonché nelle strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili previste nella DGR 25 ottobre 2002, n. 4818, di approvazione delle linee strategiche di sviluppo sostenibile del settore energetico, così come integrate dalla DGR 5 dicembre 2003, n. 3533, nonché di quanto previsto nel Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale – PASER - quale fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile, ferma restando la sicurezza del sistema elettrico, nel rispetto del principio di priorità di dispacciamento dell'energia prodotta da tali fonti.
2. In attesa dell'attuazione del comma 10, dell'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le presenti linee guida sono finalizzate ad esplicitare le modalità organizzative ed i riferimenti tecnici per l'esercizio delle funzioni amministrative che la legge attribuisce alla Regione, nell'ambito dei procedimenti necessari per la realizzazione di interventi di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.
3. Specifica attenzione è posta alla produzione della energia elettrica da fonte eolica sia perché, nel novero delle energie rinnovabili, il vento rappresenta la maggior risorsa regionale, e sia perché la tecnologia ivi applicabile consente di introdurre nel procedimento autorizzativo la negoziazione di parametri di qualità finalizzati ad un corretto inserimento nel territorio degli impianti di produzione.
4. Più in generale, la produzione di energia elettrica da fonte eolica concorre al raggiungimento degli obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio, definiti dalla programmazione di sviluppo sostenibile nel settore energetico e contribuisce in modo significativo all'obiettivo più ampio di garantire il conseguimento ed il mantenimento dell'equilibrio energetico tra produzione e consumi della Regione.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida, si intendono per:

- a) Fonti energetiche rinnovabili: le fonti energetiche di cui all'art. 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387;
- b) Impianti alimentati da fonti rinnovabili: gli impianti di cui all'art. 2 lettere b), c), d), e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387;
- c) Impianti eolici: un sistema costituito dall'insieme dei dispositivi – aerogeneratori - atti a trasformare l'energia meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete, e comprensivo dell'intera area occupata dal sistema;
- d) Fattoria del vento: impianto eolico per il quale il proponente ha concluso accordi che prevedano la remunerazione sia dei proprietari dei suoli interessati dalla esecuzione puntuale delle opere, sia dei proprietari dei suoli che, per effetto della realizzazione dell'impianto, siano soggetti a limitazioni dell'uso del suolo, dovute alla presenza dell'impianto medesimo;
- e) Altezza complessiva di un aerogeneratore: la grandezza espressa in metri determinata dalla somma dell'altezza della torre più il raggio rotorico;
- f) Ampliamento di un impianto da fonte rinnovabile: la proposta che prevede un incremento della potenza generata attraverso la installazione di ulteriori unità di conversione energetica, senza alcuna soluzione di continuità rispetto all'impianto esistente;
- g) Ammodernamento di un impianto da fonte rinnovabile: la proposta progettuale che preveda, nell'ambito dell'area di sedime dell'impianto esistente, una potenza installata uguale o superiore alla preesistente, con l'utilizzo di tecnologie più efficienti nonché, nel caso di impianti eolici, con un minor numero di torri eoliche complessivamente installate;

- h) Procedimento unico: la sequenza procedimentale posta in essere dall'Amministrazione procedente, nella forme della Conferenza di servizi e nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per il rilascio della autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- i) Ufficio Responsabile della Procedura: l'ufficio individuato dalla Regione con DGR n. 460 del 19 marzo 2004 competente al rilascio della autorizzazione unica di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- j) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, così come individuato dal Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

3. Ambito di applicazione.

1. La costruzione e l'esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sono soggetti, alla autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida, le procedure relative ad impianti di microgenerazione, così come definiti dal comma 85, art. 1, della legge 23 agosto 2004 n. 239, alimentati da fonti rinnovabili e con i limiti di potenza generata di seguito indicati:
 - a) potenza fino a 50 kW, per interventi che utilizzano la tecnologia fotovoltaica;
 - b) potenza fino a 500 kW per interventi di attivazione di impianti idroelettrici dotati di valida concessione di derivazione;
 - c) potenza fino ad 1MW per interventi che utilizzano la tecnologia eolica, nonché per l'installazione di torri per il rilievo anemometrico;
 - d) per gli impianti di biomassa e biogas indicati al comma 14 dell'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) per gli impianti di produzione di cui al comma 8 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. I proponenti la costruzione delle tipologie di interventi di cui al comma precedente richiedono al Comune interessato il titolo abilitativo ai fini urbanistici per la loro realizzazione e trasmettono alla Regione una relazione tecnica dell'intervento, nonché comunicano la data di messa in esercizio dell'impianto.

4. Criteri di inserimento e prescrizioni tecniche.

1. La Regione, sulla base delle risultanze della Conferenza Unificata contenute nell'Accordo del 5 settembre 2002 (G.U. n. 220 del 19 settembre 2002) "*Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica*", in un contesto metodologico comparativo, tiene conto, in quanto applicabili, ai fini della valutazione ed autorizzazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere connesse, anche dei seguenti criteri generali:
 - a) coerenza con la pianificazione energetica regionale;
 - b) coerenza con gli obiettivi nazionali così come definiti ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

- c) compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale;
- d) adozione di scelte progettuali rivolte a massimizzare le economie di scala anche per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di corridoi energetici preesistenti ovvero destinati a connettere produzioni o utenze diversificate;
- e) adozione di scelte che preludono alla valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate, ovvero adozione di misure di compensazione di criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di accordi tra il proponente e l'Ente locale interessato dall'intervento;
- f) coinvolgimento delle realtà locali sin dalle prime fasi della pianificazione dei progetti, la comunicazione con le medesime realtà e le iniziative opportune per assicurare i maggiori benefici possibili per le comunità stesse;
- g) rilevanza dei requisiti soggettivi del proponente così come previsti dalla legislazione vigente per le imprese industriali e commerciali, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica.

2. Costituisce, inoltre, un positivo elemento di valutazione ai fini della procedura di autorizzazione:

- a) una buona progettazione degli impianti che viene comprovata con l'adesione del proponente ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS) e con il rispetto delle norme CEI relative ai "Sistemi di generazione";
- b) una proposta progettuale che preveda delle soluzioni tecniche ed economiche di attenzione alle comunità locali assicurando compensazioni per l'uso del territorio e livelli occupazionali utilizzando professionalità locali già presenti o da formare con oneri a carico del proponente.

5. Criteri di inserimento e prescrizioni tecniche per gli impianti eolici.

Per gli impianti eolici, costituisce un ulteriore positivo elemento di valutazione, ai fini della procedura di autorizzazione, la rispondenza del progetto ai seguenti criteri e prescrizioni tecniche:

- a) grado di innovazione tecnologica in particolare degli aerogeneratori e del sistema nel suo complesso;
- b) riutilizzo dei siti eolici esistenti, nell'ambito di piani di ammodernamento e potenziamento degli impianti;
- c) proposta progettuale che privilegi la creazione di fattorie del vento nell'ambito delle quali il proponente preveda inserimenti innovativi principalmente sotto gli aspetti paesaggistici e territoriali delle opere costituenti l'impianto, nonché l'uso ottimale e integrato dei suoli agricoli mediante la messa a dimora di colture agro-energetiche a rapido accrescimento, da impiegarsi, anche attraverso il conferimento, nella produzione di energia elettrica da biomassa.

6. Siti non idonei alla installazione di impianti da fonti rinnovabili.

In attesa dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di consentire un corretto inserimento delle tecnologie da fonte rinnovabile sul territorio regionale e limitatamente all'ambito delle procedure di autorizzazione di cui all'art. 12 del citato decreto, sono individuati i limiti e le deroghe di cui all'allegato sub "I",

che rilevano nell'ambito del procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto all'art 10 comma 5 delle presenti linee guida.

7. Criteri di mitigazione per gli impianti eolici.

In attesa dell'approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida nazionali di cui al comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono individuati quali criteri di mitigazioni quelli riportati nell'allegato sub "II", formulati di concerto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, e che rilevano nell'ambito del procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto all'art 10 comma 5 delle presenti linee guida.

8. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione inoltrata all'Ufficio del Responsabile del procedimento include in un unico documento:
 - a) i dati generali del proponente;
 - b) i dati e le planimetrie descrittivi del sito;
 - c) la disponibilità dei suoli: diritti di superficie ovvero, nel caso di esproprio, il piano particellare di grafico e descrittivo di cui all'art 25, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999 n. 554 ai fini dell'applicazione della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 giugno 2001 n. 327;
 - d) il progetto preliminare ivi inclusi gli elementi che giustificano la configurazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche della fonte e dell'area interessata, la proposta di soluzione di connessione alla rete elettrica elaborata in condivisione col competente gestore, una planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico e gli eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeguamenti o costruzioni di strade di accesso all'impianto;
 - e) una relazione descrittiva dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
 - f) una analisi volta a stimare, in generale, le possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
 - g) lo studio d'impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, con la sintesi non tecnica, in caso di procedimento di valutazione di impatto ambientale, ovvero la relazione di screening, in caso di verifica e la relazione di valutazione di incidenza ove prevista, nonché, secondo la previsione dell'art. 1 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, la relazione paesaggistica;
 - h) nel caso di progetti per i quali è necessaria la valutazione di incidenza, la relazione per la valutazione di incidenza deve valutare gli effetti della realizzazione del progetto sul sito oggetto di conservazione, secondo gli indirizzi individuati nell'allegato "G" del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, e successive modifiche e integrazioni;
 - i) nel caso di impianti da realizzare in zone in cui vi sia la presenza di beni culturali e paesaggistici sottoposti alle disposizioni del Codice dei beni culturali di cui agli articoli 136 e 142 e che quindi necessitano di autorizzazione di cui agli articoli 146, e 159 del medesimo Codice, la documentazione deve essere conforme a quella definita nell'allegato "II";
 - j) nel caso di impianti eolici, la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, con le modalità di rilievo del potenziale disponibile nell'area interessata, indicazione del tipo di anemometro utilizzato per la misurazione del vento, data di installazione, e risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento. I dati anemometrici, forniti direttamente dal

proponente, devono essere certificati da imprese abilitate allorché la loro definizione avviene attraverso simulazioni informatiche.

k) la eventuale dichiarazione di conformità del progetto alle previsioni di cui agli allegati I e II per quanto di pertinenza.

2. Nel caso l'autorizzazione dovesse riguardare opere in deroga alle destinazioni d'uso previste da gli strumenti urbanistici vigenti, la stessa andrà verificata, al fine di valutarne la compatibilità con l'assetto del territorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 della legge Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16, dalla legge Regione Campania del 7 gennaio 1983, n. 9 nonché dalla legge del 18 maggio 1989, n. 183.

9. Smantellamento, ripristino e valorizzazione dei luoghi.

1. Il proponente presenta, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e unitamente al progetto definitivo dell'intervento, un piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere connesse e il ripristino dei siti secondo le vocazioni proprie del territorio. Il piano dovrà contenere le modalità di smaltimento del materiale dimesso.

2. Fatte salve indicazioni diverse dichiarate in fase di procedimento unico dalle amministrazioni interessate, il proponente presenta, contestualmente al progetto esecutivo, il piano stralcio di ripristino per le strade di accesso e di servizio e per le aree di supporto all'impianto che, a lavori ultimati dovranno essere sistemate con materiali provenienti dagli scavi di sito e prive di asfalto.

10. Ordine di esame delle richieste di autorizzazione.

1. Il procedimento unico, tenuto conto della programmazione di settore ove adottata dal Comune interessato dalla costruzione dell'impianto, è indetto per le singole tecnologie rinnovabili, sulla base delle specifiche tipologie di intervento (costruzione di nuovi impianti e/o ampliamento di impianti esistenti – riammodernamento e/o riattivazione), nell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale della domanda di autorizzazione.

2. In deroga al comma precedente, hanno priorità di indizione i procedimenti unici afferenti progetti in cui il soggetto proponente sia il Comune nel cui territorio ha sede l'impianto da autorizzare, ovvero l'Ente partecipi al capitale sociale della società proponente nella misura superiore al cinquanta per cento.

3. Analoga deroga è riconosciuta al proponente che, costituito in forma societaria, abbia nel capitale sociale, oltre alla partecipazione del Comune, quella di imprese aventi sedi nel territorio comunale ovvero di cittadini residenti nello stesso territorio, nella misura superiore al 50 per cento.

4. Ulteriore deroga è prevista per quegli interventi che alleghino alle domande di autorizzazione atti comprovanti l'assegnazione di contributi pubblici per la realizzazione degli interventi stessi.

5. Le domande proposte nel rispetto dei criteri di cui agli allegati I e II alle presenti linee guida, hanno priorità di valutazione e sono sottoposte ad una procedura semplificata che prevede l'indizione della Conferenza con la diretta acquisizione dei pareri delle Amministrazioni interessate.

6. Le domande di autorizzazione che non rispettano i criteri di cui agli allegati I e II sono collocate in un elenco separato che comunque rispetta la temporalità del protocollo regionale. Per tali istanze è prevista l'indizione e la convocazione di una prima riunione della Conferenza di servizi istruttoria, seguita, dopo l'inoltro delle eventuali integrazioni progettuali, da una riunione decisoria.

11. Specificità del procedimento unico e relazioni con le altre procedure.

1. L'Ufficio Responsabile della Procedura verifica la coerenza delle dichiarazioni di cui al punto 8, comma 1, lettera k) con le presenti linee guida, nonché l'assenza di sovrapposizioni ed interferenze con precedenti proposte per le quali è stato dato avvio al procedimento unico. L'Ufficio Responsabile della Procedura altresì, attiva, prima dell'avvio del procedimento unico, ove possibile, azioni per possibile risoluzione delle interferenze e/o sovrapposizioni tra proposte progettuali insistenti nelle stesse aree.
2. Qualora, la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale, la relativa procedura viene integrata nel procedimento unico con le modalità descritte ai commi successivi.
3. La procedura per la verifica o la valutazione d'impatto ambientale si svolge, in coerenza con le previsioni dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, come endoprocedimento della Conferenza dei servizi, in tempi e con modalità compatibili con l'esigenza di concludere il procedimento unico entro centottanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio Responsabile della Procedura, della richiesta di autorizzazione, fatti salvi i tempi occorrenti al proponente per le integrazioni e fatte salve le deroghe e le previsioni di cui all'art. 10 commi 2, 3, 4 e 5 delle presenti linee guida.
4. In armonia con le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il proponente inoltra all'Ufficio Responsabile della Procedura, un'unica richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nonché, dopo aver integrato il progetto preliminare secondo le richieste delle Amministrazioni partecipanti al procedimento e definita la soluzione di connessione col gestore competente e l'accettazione della stessa, invia alla struttura individuata dalla DGR 12 marzo 2004, n. 421 la documentazione espressamente prevista dalle normative regionali attuative del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. La struttura individuata dalla DGR 12 marzo 2004, n. 421 procederà, pertanto, all'istruttoria di competenza, nel rispetto delle norme di settore e in sinergia con l'ordine cronologico, definito a seguito delle valutazioni di cui al punto 10 delle presenti linee guida.
5. Per le istanze che ricadono nella previsione di cui al comma 6 dell'art. 10 delle presenti linee guida, l'Ufficio Responsabile della Procedura, prima della convocazione della Conferenza dei servizi, verifica la completezza della documentazione presentata, anche in coerenza a quanto previsto dalle presenti linee guida. Le eventuali integrazioni alla documentazione devono pervenire, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta effettuata dallo stesso Ufficio Responsabile della Procedura, salvo che non richiedano l'effettuazione di rilievi in campo e, in tal caso, viene concessa a richiesta una proroga di uguale periodo. Il mancato riscontro o l'incompletezza della ulteriore documentazione fornita comporta l'automatico annullamento del procedimento avviato.

12. Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico

Il procedimento unico si svolge nell'ambito della Conferenza dei servizi, secondo le modalità fissate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto indicato dai paragrafi precedenti e con le seguenti specificazioni:

- a) La Conferenza dei servizi è convocata dal Responsabile del procedimento, il quale, in relazione alle specificità dell'impianto e del sito, individua e convoca tutte le Amministrazioni interessate, ovvero, ove del caso, attiva le procedure di partecipazione degli interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- b) Le Amministrazioni interessate esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato.
- c) Il giudizio positivo dell'eventuale endoprocedimento di valutazione di impatto ambientale costituisce in ogni caso condizione necessaria per l'esito positivo dell'intero procedimento autorizzativo. Analogamente, costituisce elemento propedeutico all'esito del procedimento, il parere, se previsto, della Direzione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali della Regione Campania.
- d) Alla Conferenza dei servizi partecipa il gestore della rete elettrica cui l'impianto deve essere collegato al fine di definire la soluzione di connessione.
- e) Nel corso del procedimento è assicurato il contraddittorio con il proponente, in particolare qualora in Conferenza dei servizi emerga un orientamento che prelude al diniego dell'autorizzazione richiesta, ovvero al suo rilascio ma con prescrizioni.
- f) L'Ufficio Responsabile della Procedura, nel tentativo di addivenire ad una decisione condivisa, può convocare, anche con la presenza del proponente, un tavolo integrativo di confronto tra le sole Amministrazioni interessate che hanno formulato pareri discordi su aspetti correlati del procedimento.
- g) L'Ufficio Responsabile della Procedura provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza dei servizi, nel caso di sua convocazione, ed al suo inoltro alle Amministrazioni interessate.
- h) Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell'autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o amministrative.
- i) L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. L'autorizzazione può includere, altresì, eventuali prescrizioni necessarie per assicurare la continuità e la qualità del servizio elettrico e il rispetto delle regole tecniche.
- j) L'autorizzazione unica determina anche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e sulla scorta di quanto previsto all'art. 9 delle presenti linee guida, le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in pristino, con l'eventuale riutilizzo dei materiali, dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dell'impianto medesimo.
- k) L'autorizzazione unica costituisce titolo per l'esercizio, dell'impianto.
- l) Entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di autorizzazione, l'Ufficio Responsabile della Procedura, comunica al proponente l'esito del procedimento.
- m) L'autorizzazione rilasciata indica i termini di inizio lavori decorsi i quali la stessa decade; detti termini non possono in ogni caso essere inferiori a 120 giorni. I termini possono essere prorogati su richiesta del proponente e, qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo pari al ritardo non imputabile al titolare stesso.
- n) Il provvedimento finale è inviato a tutte le Amministrazioni interessate e notificato al proponente.

- o) Qualora l'intervento proposto incida su Beni Culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei Beni Culturali e per lo stesso intervento sia stata esperita la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevede l'obbligo di invio della dichiarazione di inizio lavori e la relazione semestrale sullo stato degli stessi anche alla Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competente per territorio.

13. Norme finali e transitorie

1. Fatti salvi i provvedimenti autorizzatori già acquisiti, le procedure attivate precedentemente all'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per le quali non è terminato il relativo *iter*, sono concluse con il rilascio dell'autorizzazione unica, di cui al art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche sulla scorta degli atti procedimentali già definiti.
2. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania delle presenti linee guida, la DGR 15 novembre 2001, n. 6148 è annullata, facendo salvi gli effetti dalla stessa prodotti.

Siti non idonei alla installazione di impianti

1. Fatte salve le ulteriori determinazioni derivanti dalla emanazione delle Linee Guida nazionale di cui al comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03, sono dichiarati non idonei alla installazione di impianti da fonti rinnovabili i siti in:
 - a. zone "A" del sistema parchi e riserve regionali così come individuate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3312 del 21 novembre 2003 (BURC speciale del 27 maggio 2004) . Nelle restanti aree Parco la realizzazione degli impianti, nell'ambito delle previsioni ex art. 12 Dlgs 387/03, è consentita previo nulla osta dell'Ente Parco, nonché parere positivo delle competenti strutture regionali;
 - b. zone 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti sul territorio della Regione, nelle zone 2 la realizzazione degli impianti, nell'ambito delle previsioni ex art. 12 Dlgs 387/03, è consentita previo nulla osta dell'Ente Parco, nonché parere positivo delle competenti strutture regionali
 - c. zone di "protezione o conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici;
 - d. fascia di rispetto di dieci volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore misurata dal perimetro di parchi archeologici, aree archeologiche e da complessi monumentali così come definiti al comma 2 dell'articolo 101 del D. Lgs. 42/04;
 - e. fascia di rispetto di dieci volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore misurata dal perimetro urbanizzato così come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
 - f. fatti salvi accordi diversi e sottoscritti col proprietario dell'immobile, mediante atto pubblico e/o scrittura privata registrata nei modi di legge, il tutto comunque nel rispetto delle norme che regolano le emissioni da rumore, fascia di rispetto pari a cinque volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore misurata da abitazioni residenziali e rurali sparse regolarmente censite;
 - g. fatti salvi diversi accordi sottoscritti ed approvati dai proponenti e dagli Enti Locali coinvolti, fascia di rispetto di due volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore dal perimetro di confine dei territori dei Comuni limitrofi, benché di Regioni confinanti;
 - h. al fine di evitare perturbazioni aerodinamiche dovute all'effetto scia, una fascia non inferiore a sette volte il diametro del rotore nella direzione dei venti dominanti, dagli aerogeneratori di impianti eolici esistenti, è consentita deroga, a detta distanza, per gli ammodernamenti di impianti eolici esistenti, anche se ricadenti su aree appartenenti a comuni limitrofi, proposti dalla stessa società proprietaria o da società controllate, fatta salva l'efficienza e il livello di producibilità previsto al successivo comma 2;
 - i. ad una distanza non inferiore all'altezza complessiva di un aerogeneratore da una strada provinciale e nazionale, al triplo dell'altezza complessiva dell'aerogeneratore da una strada a scorrimento veloce e dalle autostrade ed a 0,8 volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore dalle strade comunali;
 - j. fascia di rispetto di 10.000 metri lineari dalle coste verso l'interno della Regione Campania, fatta salva la deroga di cui al successivo comma 5;
 - k. fascia di rispetto dalle installazioni aeroportuali civili e militare e per installazioni militari in genere secondo le distanze previste dalla rispettive norme vigenti;
 - l. off-shore e su territorio insulare, fatta salva la deroga di cui al successivo comma 5;
 - m. nelle aree diverse da quelle individuate con atto di programmazione/pianificazione ove adottato dal Comune sede dell'intervento e trasmesso all'Amministrazione preposta all'autorizzazione ;
 - n. gli impianti di produzione di energia eolica possono ricadere, nel rispetto del comma 7 dell' art. 12 del D. Lgs 387/03, anche nelle aree interessate da produzioni agroalimentari di pregio (DOC e DOCG). In tali casi le realizzazioni sono subordinate al verificarsi di almeno di una delle condizioni di seguito specificate:
 - o.1 che l'intero impianto di produzione per l'energia da fonte eolica sia collocato in aree al di sopra dei limiti altimetrici fissati dai disciplinari di produzione DOC e/o DOCG interessati. Nel caso in cui i disciplinari non stabiliscono specifici limiti altimetrici, gli impianti di cui trattasi possono essere collocati ad una altitudine superiore ai 650 m.;

- o.2 il rispetto di una distanza di non meno di 500 metri da aree con impianti viticoli, qualora il Comune interessato dalla proposta progettuale di produzione di energia da fonte eolica presenta, su base dati ISTAT, meno del 10% della Superficie Agricola Utilizzata destinata alla viticoltura.
2. Al fine di assicurare maggiore efficienza, avranno carattere di priorità le istanze proposte in siti con caratteristiche anemologiche, rilevate ovvero certificate da società specializzate, con rendimenti di almeno 1800 kWh/kW.
 3. Le limitazioni territoriali di cui al comma 1. non si applicano agli impianti eolici di microgenerazione di cui alla lettera c), comma 2 del punto 3 delle linee guida a cui il presente è allegato.
 4. Con valutazione caso per caso, in deroga alle limitazioni di cui alle lettere e), g) ed h) del comma 1, saranno esaminate le proposte progettuali presentate in aree industriali marginali dismesse e da riqualificare ovvero lungo corridoi infrastrutturali.
 5. con analoga valutazione puntuale sono esaminate, in deroga alle limitazioni di cui alle lettere j) e l), proposte progettuali prospicienti fasce costiere diverse da quelle dichiarate protette o di pregio paesaggistico riconosciuto o su territorio insulare, nonché proposte con utilizzo di tecnologie appropriate per impianti off-shore.
 6. A garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di riutilizzo del materiale dismesso, il proponente fornisce idonea fidejussione, rilasciata da compagnia assicurativa nazionale e/o comunitaria di primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di accantonamento, a favore del proprietario del suolo sede dell'intervento. Condizioni, durata e modalità del fondo, dell'entità o delle modalità di svincolo della fidejussione sono definite dalle parti nell'ambito del relativo rapporto convenzionale/accordo di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 239/04.

Criteria per assicurare un corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio

Criteria di carattere generale

1. La buona progettazione degli impianti comprovata con l'adesione ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS) costituiscono elementi per la valutazione positiva delle richieste di autorizzazione.
2. Il coinvolgimento da parte delle Regioni, delle strutture periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché delle Associazioni di categoria rappresentanti dei produttori del settore e delle Associazioni ambientaliste riconosciute, mediante la costituzione di tavoli tecnici di concertazione, favorisce una più adeguata individuazione delle aree e dei siti nei quali gli interventi hanno maggiore impatto paesaggistico e risultano di più difficile compatibilità con le valenze "culturali" del bene. Tale coinvolgimento assicura una più appropriata individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. Il coinvolgimento, promosso dal proponente in coordinamento con l'amministrazione comunale nel territorio della quale dovrà essere costruito l'impianto, delle realtà locali sin dalle prime fasi della pianificazione dei progetti, la comunicazione con le medesime realtà e le iniziative per assicurare il maggior vantaggio possibile per le comunità locali costituiscono elementi per la valutazione positiva delle richieste di autorizzazione.

Impatti e criterio di mitigazione

1. L'attenzione agli impatti ambientali effettivi degli impianti eolici impone l'osservanza di alcuni criteri di mitigazione. Ove tali criteri, rispondendo ad esigenze differenti, fossero contrastanti, vanno prescelti quelli che, in relazione al contesto ambientale specifico, mitigano gli impatti prevalenti o ritenuti più importanti in quel determinato sito. E' di primaria importanza legare la progettualità alle specificità dell'area.
2. Nei punti successivi vengono elencate le principali voci di impatto degli impianti eolici nell'ambiente e sul paesaggio e indicati alcuni principi di mitigazione che dovrebbero essere tenuti in considerazione sia in fase di progettazione che in fase di valutazione degli impatti ambientali dei progetti presentati.

Impatto sull'avifauna

1. La valutazione dell'impatto sulla fauna dovrà essere particolarmente accurata per le aree delicate per l'avifauna e cioè:
 - Zone di Protezione Speciale, individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
 - Siti di Importanza Comunitaria, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, in cui siano censite specie per le quali la presenza di impianti eolici potrebbe costituire un pericolo;
 - aree di nidificazione e di caccia di rapaci o altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;
 - aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri;
 - aree corridoio per l'avifauna migratoria, interessate a flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili e autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide.
2. Compatibilmente con le esigenze di mitigazione degli altri elementi di impatto, misure di salvaguardia dell'avifauna dall'impatto diretto degli impianti nelle zone sopraelencate possono essere:
 - utilizzo di torri tubolari oppure a traliccio: per questi ultimi deve essere dimostrata, attraverso un apposito studio, la loro compatibilità ambientale;
 - accorgimenti per rendere visibili le macchine;
 - utilizzo di generatori a bassa velocità di rotazione delle pale;
 - interrimento dei cavidotti a bassa e media tensione.

Impatto sul territorio e la flora

1. Per minimizzare l'impatto sul territorio e sulla flora (e quindi sull'habitat della fauna ivi presente – impatto indiretto sulla fauna) i criteri da adottare sono:
 - attenzione alla stabilità dei pendii evitando pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione;
 - minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio;
 - utilizzo dei percorsi di accesso presenti se tecnicamente possibile ed adeguamento dei nuovi eventualmente necessari alle tipologie esistenti se pienamente integrate nel paesaggio;
 - ricorso ad elettrodotti di collegamento alla rete elettrica aerei qualora, verificata anche l'impossibilità di percorso alternativo, l'interramento sia insostenibile da un punto di vista ambientale, geologico ed archeologico;
 - contenimento dei tempi di costruzione;
 - massimo ripristino possibile della flora eliminata nel corso dei lavori di costruzione e restituzione alla destinazione originaria delle aree di cantiere
 - disponibilità del territorio non occupato dalle macchine in fase di esercizio alle attività preesistenti;
 - al termine della vita utile dell'impianto dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione, etc.).

Impatto visivo ed impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico interessato

Nelle zone in cui la pianificazione paesistica non esclude la presenza di impianti eolici, una volta minimizzati tutti gli altri impatti, è comunque necessario valutare gli impatti dell'impianto sul patrimonio culturale e paesaggistico, individuando le azioni volte a migliorare il grado di inserimento nel contesto paesaggistico attraverso:

- a) mitigazione dell'interferenza visivo-paesaggistica;
- b) modifica consapevole di una porzione del paesaggio, arricchita di un nuovo elemento culturale antropico.

La valutazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e la individuazione delle azioni atte a migliorare il loro inserimento si attua mediante la metodologia descritta finalizzata ad analizzare e valutare gli impatti relativi alla occupazione del suolo, alla trasformazione dei caratteri morfologici, topografici, di uso, storici ecc... che connotano un paesaggio-territorio. Al riguardo poiché l'altezza delle torri eoliche è un elemento fondamentale per l'individuazione delle aree si riterrebbe necessario individuare una serie di aree che partendo dal sito dell'impianto, prendano in considerazione diverse e più ampie porzioni di territorio. Nell'ambito di tali aree le analisi saranno condotte attraverso l'utilizzo di varie scale di dettaglio.

Elaborati di analisi dello stato attuale:

1. descrizione, anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi) paesaggi agrari (assetto culturale tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centurazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie). La descrizione sarà corredata anche da una sintesi delle principali vicende storiche, da documentazione cartografica di inquadramento che ne riporti sinteticamente le fondamentali rilevazioni paesaggistiche, evidenziando le relazioni funzionali, visive, simboliche tra gli elementi e i principali caratteri di degrado eventualmente presenti;
2. Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni

fonte normativa, regolamentare e provvedimentale; indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

Elaborati di progetto.

Gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto e comprendono:

1. inquadramento dell'area e dell'intervento/i planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica regionale CTR - o ortofoto, nelle scale 1: 10.000, 1: 5.000, 1: 2.000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile - o coincidente - con la cartografia descrittiva dello stato di fatto, con individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento);
2. area di intervento:
 - a) planimetria dell'intera area (scala 1: 200 o 1: 500 in relazione alla sua dimensione) con l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali;
 - b) sezioni dell'intera area in scala 1: 200, 1: 500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1: 500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;
 - c) testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con le caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. I proponenti del progetto potranno individuare eventuali diverse alternative per ospitare l'impianto eolico.
 - d) foto modellazione realistica. Per quanto attiene agli impatti visivi dell'impianto dovrà essere presa in considerazione un'area circolare di raggio pari alla massima distanza da cui lo stesso risulta visibile nelle migliori condizioni climatiche. Nell'ambito di tali aree dovrà essere valutata la reciproca interferenza visiva con l'impianto con la presenza di centri urbani, aree protette, agglomerati rurali o industriali, nonché aree caratterizzate dalla presenza del patrimonio culturale e paesaggistico. Dovrà altresì essere verificata la possibilità che l'impianto sia visibile da punti panoramici e/o simbolici. L'analisi della interferenza visiva dovrà descrivere e valutare:
 - l'alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione,
 - l'ingombro dei coni visuali dai punti di vista panoramici.

Tale descrizione sarà accompagnata da simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale) comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.

Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

Misure di mitigazione degli impatti.

- Rimessa in pristino delle condizioni *ante operam* di tutte le opere non più necessarie alla fase di esercizio, in particolare piste ed aree di cantiere o di deposito materiali.
- Nell'ambito degli interventi di ripristino e rinaturalizzazione al di fuori delle aree forestali, si ritiene in linea generale inopportuna o dannosa la messa a dimora di arbusti o alberature, ancorché di specie o di ecotipi locali, in alternativa alla ricostituzione di un manto erboso formato da specie autoctone.
- La disposizione degli aerogeneratori all'interno dell'impianto eolico dovrà essere la più opportuna ai fini della mitigazione degli impatti, in termini di orientamento, spaziatura ed ubicazione. Al riguardo, obbligatoriamente per i siti inerenti al patrimonio culturale e paesaggistico, dovrà essere valutato ed evitato l'eventuale effetto cumulato rispetto ai punti di vista panoramici, importanti per la frequentazione del paesaggio da prendere in considerazione.
- Nella scelta del sito è opportuno privilegiare la minima distanza dalla rete elettrica di allacciamento.
- A parità di fattibilità tecnica, è opportuno privilegiare la disposizione di costruttori elettrici interrati rispetto a linee e conduttori aerei.
- La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti.
- Utilizzare aerogeneratori con torri preferibilmente tubolari.
- Contenere il più possibile sbancamenti e riporti di terreno. In ogni caso dovranno essere previste opere di contenimento e ripristino mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Rumore

1. Osservanza dei limiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 recante "Rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore".

Rischio di incidenti

1. Esame dell'idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito.

Altri impatti specifici, nel caso di particolari ubicazioni

1. Qualora nelle prossimità del sito oggetto dell'installazione siano presenti particolari strutture quali aeroporti, apparati di assistenza alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico devono essere adottate soluzioni progettuali atte a evitare ogni interferenza che arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture stesse.